



Terzo Settore: novità sui limiti delle attività diverse degli ETS

Con un comunicato del 30 aprile 2021 è stato reso noto il decreto, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui si va a riformare il Terzo Settore.

Il decreto definisce i due tratti caratterizzanti delle attività diverse:

- Strumentali, cioè quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ETS, di cui all'art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS), andando ad incoraggiare l'autofinanziamento da parte degli ETS;
- Secondarietà, invece, ricorre in caso di ricavi da attività diverse che non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo Settore oppure i ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo Settore.

L'ETS potrà scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Cosa si ricomprende nelle attività diverse

In linea di principio, qualsiasi attività che sia considerabile strumentale all'esercizio di quella esercitata in via principale dall'ETS, definibile come **istituzionale** e di **interesse generale**, può essere considerata ad essa secondaria e ricompresa in quanto dettato dall'art. 6 CTS.

Fra le attività che possiamo trovare fra quelle considerate "diverse" abbiamo, a titolo esemplificativo:

- sponsorizzazioni;
- vendita di servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di fondi occasionali;
- vendita al dettaglio gestita per raccogliere fondi, in cui vengono solitamente venduti donati da membri del pubblico.

Le attività diverse potranno essere realizzate dagli ETS, purché lo statuto lo preveda (anche senza la definizione specifica delle singole attività) previa decisione spettante al consiglio direttivo o al consiglio di amministrazione.

Superamento dei limiti e conseguenze

Quando si superano i limiti di riferimento per le attività l'Ets potrà recuperare nell'esercizio successivo, adottando un rapporto tra attività secondarie e istituzionali in grado di compensare l'eccedenza maturata.

Ad esempio, se l'ente ottiene ricavi da attività diverse pari al 45% delle entrate complessive, nell'esercizio successivo dovrà avere un rapporto non superiore al 15% (anziché 30), in modo da recuperare lo sfioramento, pena la cancellazione dal Registro unico nazionale del terzo settore.